

Parte prima - N. 10

Anno 48

27 marzo 2017

N. 79

Sommario

LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2017, N.4

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della Legge Regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti).....1

ATTI DI INDIRIZZO - ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 4330 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 3608 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge Regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)". A firma della Consigliera: Sensoli.....6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Oggetto n. 4331 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 3608 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge Regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)". A firma dei Consiglieri: Bagnari, Torri, Delmonte6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2017, N.4

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Partecipazione delle associazioni di consumatori e utenti
- Art. 3 - Studi e ricerche
- Art. 4 - Comitato regionale dei consumatori e degli utenti
- Art. 5 - Funzioni del Comitato
- Art. 6 - Qualità dei servizi pubblici
- Art. 7 - Informazione dei consumatori
- Art. 8 - Educazione ai consumi
- Art. 9 - Collaborazione con le strutture regionali e le Aziende sanitarie locali
- Art. 10 - Provvedimenti per il contenimento dei prezzi
- Art. 11 - Piano di attività
- Art. 12 - Misure per l'educazione ai consumi
- Art. 13 - Clausola valutativa
- Art. 14 - Disposizioni finanziarie
- Art. 15 - Norma transitoria
- Art. 16 - Abrogazione

Art. 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e non professionali di beni e servizi.
2. In armonia con quanto disposto dall'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003,

n. 229), la Regione persegue un elevato livello di protezione dei consumatori, quali soggetti deboli del mercato, e si adopera per la rimozione delle diseguaglianze di fatto che tale situazione comporta.

3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna sostiene e riconosce la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi, tutela i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti, sostenendo e valorizzando a tal fine, attraverso la presente legge, le associazioni operanti sul territorio regionale.

4. La Regione adotta il metodo della consultazione delle associazioni di cui all'articolo 2 in tutte le materie riguardanti i consumatori e gli utenti.

5. In particolare, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

- a) un'efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;
- b) un'efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici e giuridici del consumatore e dell'utente;
- c) la promozione e l'attuazione di iniziative tese all'informazione e alla educazione del consumatore e dell'utente;
- d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo le forme di associazionismo libero e volontario che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione;
- e) la regolamentazione delle attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale in particolare a tutela della concorrenza, al fine di migliorare e promuovere la trasparenza e la concorrenza nell'economia di mercato, favorire la qualità dei prodotti e valorizzare l'utilità sociale nello svolgimento dell'attività di impresa;
- f) la promozione dell'adozione di codici di condotta di cui all'articolo 27-bis del Codice del consumo;
- g) la promozione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici, oltre che di sostegno a soggetti in condizione di fragilità;
- h) la promozione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro.

Art. 2

Partecipazione delle associazioni di consumatori e utenti

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle associazioni di consumatori e utenti e si avvale delle loro proposte e suggerimenti nell'esercizio dei propri compiti.

2. In particolare, la Regione consulta, nella fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti

dalla propria legislazione, attraverso il Comitato di cui all'articolo 4, le associazioni iscritte al Registro di cui al comma 3, tenendo conto nel proprio provvedimento dei risultati della consultazione.

3. È istituito il Registro delle associazioni dei consumatori e utenti al quale sono iscritte, a richiesta degli interessati, le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica;
- b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate;
- c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese, e che risultino conformi alle norme vigenti;
- d) comprovare e documentare la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno tre anni;
- e) non svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale aventi per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non avere alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione;
- f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, non essere interdetti dai pubblici uffici; gli stessi, inoltre, non devono rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;
- g) avere un adeguato numero di iscritti; al fine di garantire l'effettiva rappresentatività sociale delle associazioni ed in un'ottica di inclusione più ampia possibile, la Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione assembleare, definisce il numero minimo degli associati richiesto ai fini dell'iscrizione nel Registro e le modalità operative inerenti il funzionamento degli sportelli, che ne considerino anche la diffusione territoriale, nonché i criteri per la valutazione della quota associativa, di cui al comma 4.

4. Gli iscritti di cui al comma 3 sono i consumatori o utenti come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, che hanno espresso la volontà di aderire alle finalità statutarie dichiarate dall'associazione e versato una quota associativa di importo non meramente simbolico, effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione; ovvero, nel caso che tale pagamento sia effettuato in contanti, è necessario che esso sia confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione.

5. L'iscrizione al Registro di cui al comma 3 è condizione

necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

6. La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di cui al comma 3, comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale e la revoca dei fondi assegnati. La nuova domanda di iscrizione al Registro non può essere presentata prima di tre anni dalla data di cancellazione.

7. La Regione, tramite i propri uffici, può effettuare verifiche a campione sul mantenimento dei requisiti di cui al comma 3.

8. Annualmente il legale rappresentante di ciascuna associazione iscritta nel Registro di cui al comma 3 invia una comunicazione, secondo tempi e modalità definiti con delibera della Giunta regionale, con la quale attesta il mantenimento di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro medesimo e il numero aggiornato degli iscritti.

Art. 3

Studi e ricerche

1. Per lo studio di questioni di particolare complessità inerenti la materia oggetto della presente legge la Giunta regionale può far ricorso alla collaborazione di Università, di istituti di ricerca pubblici e privati, ovvero di esperti di accertata competenza tecnico-scientifica nel settore, designati anche sulla base delle indicazioni espresse dalle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'articolo 2.

Art. 4

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centottanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 2.

3. La cancellazione di un'associazione dal Registro regionale comporta la decadenza dei componenti nominati nel Comitato su designazione dell'associazione stessa.

4. L'inserimento di un'associazione nel Registro regionale comporta l'integrazione del Comitato con un rappresentante effettivo ed uno supplente designato dalla stessa associazione.

5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente per materia.

6. Il Comitato è convocato dal Presidente, di norma, una volta ogni quattro mesi. Il Comitato è altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con relativa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

7. Il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti locali e delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonché esperti in relazione agli argomenti trattati. Alle sedute possono assistere i consiglieri regionali, che dovranno essere appositamente invitati.

8. La partecipazione alle sedute del Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso.

9. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono disciplinate con apposito atto dalla Giunta regionale.

Art. 5

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti; inoltre esprime un parere consultivo, su richiesta della Giunta medesima, o della competente Commissione assembleare, sugli schemi di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - b) esprime parere consultivo sul piano di attività previsto all'articolo 11 e sui criteri di erogazione dei contributi previsti all'articolo 12;
 - c) formula proposte per la tutela della salute e sicurezza dei consumatori, anche segnalando specifiche problematiche agli organismi di vigilanza per l'eventuale effettuazione di interventi di controllo;
 - d) sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore;
 - e) promuove, anche attraverso il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale;
 - f) promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie;
 - g) designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali;
 - h) esprime parere consultivo sul Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) e su tutti i piani di mobilità che hanno diretto impatto sulla quotidianità dei consumatori.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il provvedimento amministrativo regionale non avente carattere normativo o generale è motivato in relazione alle risultanze emerse dalla consultazione.
3. Il Comitato svolge inoltre ogni altra funzione attribuita dalla legge regionale.

4. Il Comitato presenta all'Assemblea legislativa entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 6

Qualità dei servizi pubblici

1. La Regione favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, il rispetto e l'applicazione delle disposizioni e dei principi di cui al comma 461 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008).

2. Al fine di promuovere l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed economicità, le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 2, singolarmente od attraverso il Comitato di cui all'articolo 4, possono:

- a) presentare studi e formulare proposte, sulla base dei documenti acquisiti, al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici, anche attraverso metodologie e indicatori che ne misurano la loro effettiva qualità;
- b) proporre ai gestori ed all'ente concedente la revisione della Carta dei servizi o sollecitarne l'adozione ove mancante.

Art. 7

Informazione dei consumatori

1. La Regione, avvalendosi delle proprie strutture, informa periodicamente i cittadini sulle attività svolte in attuazione della presente legge, anche attraverso un'apposita sezione del proprio portale web.

2. La Regione si adopera affinché i Comuni, anche attraverso le loro forme associative ed in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 2, promuovano uffici di informazione e assistenza per i consumatori e gli utenti. A tal fine la Regione può concedere specifici contributi.

3. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del Piano di attività di cui all'articolo 11.

4. La Regione promuove le iniziative finanziate in attuazione della presente legge avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione in suo possesso e gestione, in particolar modo di quelli in formato digitale.

Art. 8

Educazione ai consumi

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e le autonomie scolastiche, favorisce la realizzazione di attività educative per giovani in età scolare su tematiche inerenti la tutela del consumatore.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, promuove la qualificazione delle competenze che attengono ai temi della tutela del consumatore.

3. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla

Giunta regionale nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

Art. 9

Collaborazione con le strutture regionali e le Aziende sanitarie locali

1. A protezione dei rischi per la salute dei consumatori e per la sicurezza dell'ambiente che lo circonda, il Comitato può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpa) e delle aziende sanitarie locali, richiedendo a queste ultime, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge.

Art. 10

Provvedimenti per il contenimento dei prezzi

1. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di intese e protocolli tra le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 2 e quelle imprenditoriali, volte a sostenere iniziative contro il caro-vita ed in difesa del potere di acquisto delle famiglie, specialmente a minore reddito e soggette a rischio di emarginazione, anche attraverso l'organizzazione di panieri di beni di largo consumo a prezzi contenuti.

Art. 11

Piano di attività

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, approva il Piano di attività biennale, aggiornabile annualmente, nel quale sono definite le risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento.

2. Le modalità di definizione del Piano di attività biennale sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

Art. 12

Misure per l'educazione ai consumi

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, concede contributi alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al Registro di cui all'articolo 2, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, per l'informazione e l'educazione al consumo consapevole, anche finalizzate ad un uso informato degli strumenti finanziari e alla gestione responsabile del denaro e del risparmio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ivi compresa la conciliazione, nonché per l'assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio.

2. La Giunta regionale stabilisce, di norma annualmente, criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La Giunta regionale prevede annualmente la concessione di contributi per le finalità di cui al presente articolo con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con periodicità triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

- a) l'evoluzione del processo di creazione ed implementazione degli sportelli delle associazioni dei consumatori e le eventuali criticità;
- b) i finanziamenti alle associazioni dei consumatori con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e della tipologia dei progetti e delle attività realizzate;
- c) gli interventi realizzati per la tutela dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo alle attività di educazione ai consumi di cui all'articolo 8 e ai provvedimenti per il contenimento dei prezzi di cui all'articolo 10;
- d) le attività realizzate in tema di informazione e formazione nel settore consumeristico;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
- f) lo stato delle iscrizioni al Registro.

2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti dell'Assemblea legislativa che ne conclude l'esame. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti.

4. La Giunta, ove le criticità emerse derivino dalla normativa anche di natura attuativa, presenta unitamente alla relazione valutativa le relative proposte di modifica.

5. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori

e degli utenti), nell'ambito della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 15

Norma transitoria

1. Le associazioni iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992 si conformano ai requisiti previsti dall'articolo 2 entro dodici mesi dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dalla lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della presente legge. A tal fine le associazioni dichiarano alla Regione il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Il Comitato di cui all'articolo 4 è istituito in via di prima applicazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi, riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale n. 45 del 1992, sono disciplinati dalle disposizioni di tale legge regionale, fino alla loro conclusione.

4. Resta salvo il funzionamento delle strutture previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992 fino all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 16

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale n. 45 del 1992.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 marzo 2017

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1935 del 21 novembre 2016; oggetto assembleare n. 3608 (X Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET n. 139 del 24 novembre 2016;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche Economiche" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione V "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità";

- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2017 del 22 febbraio 2017, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione Mirco Bagnari, nominato dalla Commissione in data 22 febbraio 2017;

- Scheda tecnico-finanziaria;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 21 marzo 2017, alle ore 12.16, atto n. 56/2017.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4330 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 3608 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge Regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)". A firma della Consigliera: Sensoli

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, oltre a "tutelare i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti" (art. 7 Promozione dell'associazionismo), stabilisce che la Regione "conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario, partecipa al processo di costruzione ed integrazione europea ed opera per estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni europee" (art. 11 Ordinamento europeo e internazionale);

l'art. 4 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale, Unione Europea e relazioni internazionali: innovazione

e semplificazione. Rapporti con l'Università" definisce le tipologie di azioni attraverso cui la Regione esercita le proprie attività di rilievo internazionale, tra cui è presente l'attività promozionale diretta nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport.

Considerato che

la Regione nella predisposizione degli strumenti di tutela previsti nella Proposta di legge in esame, non può prescindere dai principi e dalla normativa vigente in ambito europeo, anche al fine di garantire standard di tutela comune su tutto il territorio dell'Unione;

la materia consumeristica si estende oltre i confini nazionali grazie alla diffusione del commercio elettronico ed all'aumento degli acquisti effettuati tramite il web.

Impegna la Giunta

affinché voglia promuovere i rapporti con l'Unione Europea, con gli altri paesi membri, con i corrispettivi enti territoriali degli altri paesi membri, al fine di incrementare lo scambio di informazioni e soprattutto l'adozione di standard comuni di tutela nel settore dei consumatori e degli utenti.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 21 marzo 2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4331 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 3608 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della Legge Regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)". A firma dei Consiglieri: Bagnari, Torri, Delmonte

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

da oltre un ventennio la tutela dei consumatori e lo sviluppo del consumerismo sono obiettivi programmatici della Regione Emilia-Romagna che, anche attraverso la legge regionale 45/92, ha realizzato politiche che hanno consentito di ottenere importanti risultati sul versante della difesa, particolarmente delle fasce più deboli, dei consumatori.

Un esempio è rappresentato dall'attività svolta in questi anni in materia di difesa dei consumatori dal Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni), istituito presso l'Assemblea legislativa regionale con l.r. 1/01 con funzioni, fra l'altro, di governo, garanzia e controllo del settore delle comunicazioni. Fra le attività da questo svolte, assume rilievo particolare quella di risoluzione amichevole delle controversie, che offre al cittadino un supporto gratuito per giungere ad una soluzione senza intermediari

e in tempi rapidi. (I dati per il solo 2015 parlano di 6297 istanze di conciliazione pervenute, di cui 5839 concluse, il 75,27% delle quali con esito positivo. Nello stesso anno sono state presentate 633 istanze di definizione, di cui 431 giunte ad accordo).

Ulteriore fronte che ha visto l'impegno della Regione in difesa dei consumatori, è quello del supporto alle spese legali sostenute dagli obbligazionisti emiliano-romagnoli coinvolti nelle crisi bancarie, per il quale la Regione ha stanziato 200.000€ sul bilancio 2016 da gestire attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al registro regionale.

Evidenziato che

l'evoluzione della legislazione e dei principi comunitari della tutela dei diritti dei consumatori rende oggi necessaria una revisione della norma che, rispettosa degli obiettivi e dell'impianto generale della suddetta legge, introduca gli elementi di novità tesi a:

- riaffermare il ruolo e l'importanza dell'associazionismo di settore, con un coinvolgimento sempre maggiore nella fase consultiva e di proposta attraverso l'istituzione del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti;

- promuovere l'informazione e l'educazione ai consumi quale base per un approccio consapevole da parte dei cittadini, anche attraverso l'operato degli uffici di informazione ed assistenza all'utenza ed il sito web della Regione;

- garantire, nell'erogazione dei servizi pubblici, il rispetto degli standard di qualità imposti;

- concorrere alla difesa del potere d'acquisto delle famiglie attraverso azioni pubbliche di monitoraggio dell'andamento dei prezzi e di contenimento degli stessi.

Rilevato che

il testo approvato in Aula, arricchito delle risultanze di un proficuo confronto, ha permesso di meglio definire aspetti legati alla rappresentatività ed al ruolo dell'associazionismo non solo nella fase consultiva e propositiva, ma anche di tutela e difesa stragiudiziale dei consumatori.

Esso ha inoltre posto l'accento sugli strumenti di concertazione e coordinamento fra istituzioni ed associazioni che si occupano di consumerismo, individuando nel Comitato regionale dei consumatori e degli utenti la sede deputata alla formulazione delle proposte per la tutela dei diritti dei consumatori ed alla disamina, con funzione consultiva, degli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti.

Impegna la Giunta, nel dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge:

- nella fase di definizione dei requisiti necessari all'iscrizione al registro delle associazioni dei consumatori ed utenti, a considerare la concreta assenza di qualunque legame economico, logistico e funzionale fra le associazioni richiedenti ed i soggetti che svolgano a qualunque titolo attività lucrativa nei settori della produzione, del commercio o dei servizi;

- a valutare l'effettiva rappresentatività sociale delle associazioni, avendo in considerazione che il numero degli iscritti in regione e la diffusione sul territorio, anche con riguardo alla presenza di sportelli per l'utenza, siano tali da garantire una presenza il più possibile estesa nel territorio

della regione Emilia-Romagna;

- a promuovere la presentazione in forma associata di progetti e programmi per il perseguimento delle finalità della presente legge;

- a valorizzare e promuovere l'attività formativa, informativa e di supporto delle associazioni rivolta al cittadino per agevolarne l'accesso al credito e favorirne un approccio consapevole al risparmio e ed agli strumenti finanziari;

- a proseguire nel supporto alle spese legali sostenute dagli obbligazionisti che siano rimasti coinvolti in crisi bancarie;

- a prevedere la partecipazione al Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, con funzione di supporto, proposta e consulenza, degli assessori regionali o loro delegati competenti nelle tematiche di volta in volta trattate;

- a consultare il suddetto Comitato nella promozione delle azioni legate al contenimento dei prezzi e nel monitoraggio dei loro effetti;

- a dare adeguata continuità e rinnovato impulso all'attività dell'Osservatorio regionale prezzi e tariffe, anche attraverso la promozione della sottoscrizione di intese e protocolli tra la Regione e le associazioni dei consumatori e degli imprenditori, volte a sostenere iniziative contro il caro-vita, in difesa del potere d'acquisto e di contrasto al rischio di impoverimento;

- a promuovere a livello europeo la conoscenza delle buone pratiche consumeristiche sviluppate nella nostra Regione, nonché a favorire la creazione di sinergie e partenariati fra enti e associazioni che si occupano di consumerismo nella nostra Regione e loro omologhi appartenenti agli altri paesi dell'Unione, utili a favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 21 marzo 2017